

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella De Masellis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto in data 1\3\23 dall'avv. [RICORRENTE], n. a [OMISSIS] il [OMISSIS] CF: [OMISSIS] iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentato e difeso giusta la procura speciale in calce al proposto ricorso dall'avv. [OMISSIS] del foro di Padova cf: [OMISSIS] presso il cui studio di [OMISSIS] è el.te domiciliato, il quale procuratore ha richiesto, ai fini delle comunicazioni e notifiche, di volerle ricevere all'indirizzo pec: [OMISSIS];

avverso

la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto n. 1\2023 resa in data 2\12\2022 depositata il 31\1\2023 e notificata in pari data con cui è stata comminata al ricorrente la sanzione disciplinare di mesi due di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, essendo stata ritenuta responsabile delle contestazioni di cui ai seguenti punti "b" e "c", ed invece prosciolto in relazione al punto "a", del seguente capo di incolpazione:

"a) Violazione degli artt. 9 e 29 co. 4 CDF per aver chiesto al cliente, sig. [AAA], un compenso da parte dello Studio associato di cui faceva parte, nonostante fosse già stato chiesto un compenso da parte dello Studio associato di cui faceva parte, e per averlo richiesto manifestamente sproporzionato all'attività professionale svolta, avendo chiesto il

pagamento dell'ulteriore somma di € 14.267,00, oltre accessori e spese non imponibili per una causa per accertamento del rispetto delle distanze tra i confini per cui il Giudice aveva liquidato la somma per l'intero di € 4.000,00 a titolo di compenso. In Verona in data 5/10/2018.

b) Violazione degli artt. 9, 30 co. 2, 31 co. 1 e 3 lett. a) e b) CDF, per aver incassato e trattenuto la somma di € 4.787,05, oltre accessori rispetto alla maggior somma di € 5.272,48, oltre accessori, liquidata dal Tribunale di Verona a carico di controparte, di cui € 3.511,57 oltre accessori a titolo di compenso spese legali ed € 1.275,48 oltre accessori a titolo di rimborso spese per CTU, senza il consenso del cliente e pur avendola già ricevuta dallo stesso, e per non averla messa a disposizione del sig. [AAA] nel cui interesse era stata riscossa, trattenendola oltre il tempo strettamente necessario senza il suo consenso: In Verona dal 3/8/2018 e dal 29/8/2018 ad oggi.

c) Violazione dell'art. 27 co. 6 CDF per aver omesso di fornire informazioni precise e la copia delle fatture emesse circa i pagamenti ottenuti e incassati da controparte, nonostante la richiesta scritta del cliente. In Verona dal 12/2/2019 ad oggi”.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è presente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Antonio Gagliano svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il dr. [AAA] inoltrava al COA di Verona un esposto disciplinare nei confronti dell'avv. [BBB] e dell'avv. [RICORRENTE] (tra loro coniugi che esercitano nell'ambito dello stesso studio legale) assumendo, per quanto qui rileva, di avere affidato nel settembre 2013 ai predetti ed all'avv. [CCC] -loro collaboratore - il mandato di assisterlo in un giudizio in tema di distanze tra fabbricati avanti il Tribunale di Verona previa la comunicazione di un preventivo scritto per € 4.500,00 comprensivo di spese generali oltre accessori ed € 521,09 per spese vive non imponibili, versando allo studio (sett. 2013) un primo acconto di € 1.548,69 oltre accessori ed € 458,00 per spese non imponibili.

In data 9 ottobre 2017, in vista della definizione della causa, aveva ricevuto dall'avv. [RICORRENTE] un “avviso di nota a saldo” in cui, facendo sempre riferimento all'importo in origine convenuto di € 4.500,00 per compensi, si annotava l'aggiunta delle spese generali di € 675,00 ed un residuo dovuto di € 3,626,31 oltre accessori e di € 555,29 per spese non imponibili (per quest'ultima voce senza peraltro la previa deduzione di € 458,00 già versate).

Veniva quindi versato un ulteriore acconto di € 2.462,88 oltre accessori.

Il 24\1\18 veniva pronunciata la sentenza n. 207\18 del Tribunale di Verona che, in punto di regolazione delle spese, condannava parte convenuta a corrisponderne all'esponente il 50% e liquidando l'intero in € 4.000,00 comprese € 480 per anticipazioni ed oltre IVA e CNPA ed ancora le spese di ctu al 50% sull'intero liquidato in € 3451,50.

L'esponente proseguiva lamentando che in data 5\10\18 l'avv. [RICORRENTE] gli aveva fatto pervenire un avviso di nota intestata all'avv. [BBB] per € 14.267,00 oltre € 2.142,12 per spese imponibili ed € 524,53 per spese non imponibili, da cui erano stati dedotti gli acconti versati per € 4.011,57 nonché le due fatture che i convenuti avevano pagato direttamente al legale per l'importo complessivo di € 5.265,48 (seppure avrebbero dovuto corrispondere solo il 50%) e, in definitiva, gli veniva richiesto un ulteriore pagamento di € 7.132,07 oltre 524,53 per rimborso anticipazioni (a fronte di cui era già stato versato un acconto di € 480,00)

Tale notula era stata subito contestata con pec del 25\10\18 perché di molto superiore al preventivo e contestualmente erano state richieste più dettagliate spiegazioni in ordine agli incassi ricevuti direttamente dai convenuti nonché la copia delle relative fatture.

L'avv. [RICORRENTE] riscontrava la contestazione di cui si è detto con mail del 16\11\18 in cui premetteva di essere assoggettato alla procedura di sovra indebitamento ex legge 3\2012, dava conto dell'errore dei convenuti che avevano corrisposto l'intero delle spese liquidate anziché il 50%, rilevando però che l'errore era in parte compensato dal fatto che essi non avevano corrisposto il 50% delle spese di CTU di cui pure erano stati gravati

Adduceva di non ricordare la sottoscrizione di alcun preventivo ed evidenziava anche che il Liquidatore giudiziale della procedura di esdebitamento che lo riguardava avrebbe potuto comunque attivarsi per ottenere il pagamento di quanto dovuto mentre nulla poteva essere ricavato dalla procedura per cui proponeva di lasciare la situazione immutata.

L'esponente reiterava le sue precedenti contestazioni e richieste rispetto a cui riceveva riscontro con pec dell'avv. [BBB] del 20\2\19 ove si faceva presente che nel caso di incarichi a più avvocati ognuno di essi, sulla scorta del DM 55\14, aveva diritto ad essere compensato dal cliente per l'opera prestata cosicché era possibile che il liquidatore giudiziale sollecitasse entrambi i legali (l'avv. [RICORRENTE] e la stessa [BBB]) ad agire per il recupero di tutte le somme dovute secondo le previsioni della tariffa forense.

In ragione di tali atti e rapporti il dr. [AAA] chiedeva all'organo disciplinare di valutare il comportamento dei due iscritti facendo riferimento alla possibile violazione degli artt. 25, 27 co. 6, 30 co. 1 e 2, 31 commi 1, 2 e 3 lett. "a" e "b", 63 co. 1, 64 e 67 cdf.

Dopo la notizia dell'esposto e la comunicazione dell'avvio dell'istruttoria disciplinare l'avv. prof. [OMISSIS], per i segnalati, faceva pervenire una memoria difensiva in cui rappresentava che il preventivo valorizzato dal dr. [AAA] sarebbe stato frutto di un'iniziativa

personale dell'avv. [CCC], collaboratore dello studio, mentre i segnalati non avrebbero mai concordato l'ammontare dei loro compensi, che la notula del 9\10\17 (ove si indicava un residuo dovuto di € 3.621,31) non avrebbe indicato le complessive competenze dovute bensì il saldo dell'acconto parzialmente versato dal [AAA].

Si argomentava poi sulla rispondenza della notula del 5\10\18 alle previsioni tariffarie in considerazione del fatto che la causa doveva ritenersi di valore indeterminabile e di elevata complessità cosicché il compenso massimo ammontava ad € 22.500,00.

Si ribadiva che anche la richiesta dell'avv. [BBB] volta ad ottenere il compenso spettante in quanto altro difensore era da considerarsi legittima.

Il consigliere istruttore proponeva il capo di incolpazione che, dopo l'approvazione e la successiva deliberazione del giudizio, veniva contestato in citazione per il dibattimento disciplinare.

Gli incolpati ribadivano le loro difese nei termini poc'anzi riassunti, negavano la violazione dell'obbligo di informazione perché non erano tenuti a fornire informazioni sopra i pagamenti effettuati dalla parte soccombente ed i relativi rapporti fiscali intrattenuti con la controparte in quanto l'obbligo concerne soltanto l'oggetto e l'esecuzione del mandato e quindi il corso del giudizio.

Tali argomenti venivano reiterati anche nel corso dell'audizione dell'avv. [BBB] e nel prosieguo, con nota del 20\10\2020, veniva tra l'altro depositata la copia delle due fatture emesse dall'avv. [BBB] in esito ai pagamenti da parte dei convenuti.

Nel giudizio si costituiva per l'avv. [BBB] un nuovo difensore nella persona dell'avv. [DDD] il quale deduceva la "posizione gregaria" nell'ambito dello studio associato rispetto al marito al quale sarebbe esclusivamente da ricondurre ogni iniziativa volta al recupero crediti nei confronti del dr. [AAA].

La sezione giudicante, dopo aver proceduto alla riunione tra i due procedimenti instaurati in origine separatamente nei confronti di ognuno dei due incolpati e dopo aver sentito nel corso del dibattimento l'avv. [CCC], l'avv. [EEE] (legale della controparte) oltre all'avv. [RICORRENTE], deliberava nei termini sopra specificati.

Escludeva ogni responsabilità per il capo "A" dell'incolpazione in quanto, a prescindere dalla esistenza o meno di accordo sul compenso, quanto richiesto corrispondeva rientrava nei parametri medi previsti dalla tariffa professionale e, quindi, non v'era mai stata alcuna richiesta manifestamente sproporzionata.

Riteneva sussistere la responsabilità per la contestazione sub "B" in capo ad entrambi gli esponenti, soffermandosi sugli obblighi che discendono all'avvocato di mettere a disposizione del cliente quanto abbia per suo conto riscosso e sui casi, previsti dall'art. 31 co. 3 cds, in cui a tale obbligo è prevista deroga.

Essendo pacifico l'avvenuto incasso dalla controparte per un importo sensibilmente

maggiore di quello di soccombenza, l'organo distrettuale ha rilevato che mai il cliente aveva acconsentito al trattenimento di quegli importi e che, peraltro, lo studio [RICORRENTE] aveva già ricevuto dal cliente la somma di € 4.011,57 oltre accessori per cui l'esiguità del credito residuo non consentiva di trattenere l'importo (di oltre € 5.200,00) riscosso da controparte. Si riteneva pertanto integrata la violazione di cui al primo comma dell'art. 31 e co. 2 art. 30 cdf.

Argomentava anche sulla piena opponibilità e rilevanza del preventivo rilasciato al cliente in quanto l'avv. [CCC], escusso quale teste, aveva precisato di averlo consegnato non già su iniziativa personale ma su indicazione dell'avv. [RICORRENTE] e nell'ambito dell'attività professionale dello studio associato.

In relazione all'ipotesi sub "C" (mancata informazione, art. 27 cdf) il CDD del Veneto ha ritenuto che l'ostensione delle fatture rilasciate alla controparte a fronte del pagamento da questa effettuato non esulava dall'oggetto del mandato anche perché, secondo la normativa fiscale e secondo i rapporti che scaturiscono dal contratto di mandato, il professionista era tenuto ad emettere fattura nei confronti del cliente pur quando il relativo importo gli era stato corrisposto dalla controparte in virtù del principio di soccombenza.

Procedendo alla disamina della singola posizione di ognuno degli incolpati, il CDD, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'avv. [CCC], dall'avv. [EEE] (quest'ultimo in particolare ebbe a dichiarare, quale legale della parte convenuta che aveva pagato le spese di cui era stata dichiarata soccombente, di avere esclusivamente avuto a che fare con l'avv. [RICORRENTE]) e dallo stesso avv. [RICORRENTE], ha ritenuto che il protagonismo dell'avv. [BBB] nella vicenda fosse, così come sostenuto nella sua difesa a firma dell'avv. [DDD], del tutto marginale e connotantesi più per profili omissivi che commissivi. Il suo contributo, ed il disvalore del suo illecito, doveva quindi essere considerato di lieve entità per cui si riteneva equo applicare nei di lei confronti il richiamo verbale a mente dell'art. 28 del reg. CFN n. 2\14.

Quanto invece all'avv. [RICORRENTE], odierno ricorrente, il CDD ha tenuto conto di un comportamento procedimentale ispirato a correttezza nel momento in cui lo stesso si è assunto la paternità di tutti gli atti posti in essere nell'ambito della vicenda nonché della modesta entità delle somme in contestazione e, ancora, della circostanza che le somme rimosse da controparte non potevano comunque essere restituite stante l'assoggettamento alla procedura di sovraindebitamento e, pertanto, di poter far ricorso all'attenuazione della sanzione (che per l'art. 31 prevede un minimo di anni 1) irrogando la sospensione di mesi due.

L'incolpato proponeva rituale ricorso avanti il Consiglio Nazionale Forense affidandosi a tre motivi.

Col primo investiva l'affermazione di responsabilità in ordine al punto B) del capo di

incolpazione deducendone l'erroneità per travisamento delle circostanze di fatto perché fondata su una rappresentazione dei fatti non aderente alla loro effettiva realtà. In particolare, mentre il ricorrente sostiene di aver trattenuto le somme liquidate dalle controparti [OMISSIS] e [OMISSIS] a titolo di pagamento delle spese di lite, il CDD avrebbe ravvisato l'illiceità della condotta, siccome posta in essere senza il consenso del proprio cliente, sig. [AAA].

Ebbene, a detta dell'Avv. [RICORRENTE], non vi sarebbe stata alcuna conversazione inerente alle questioni economiche con il proprio cliente; al contrario, il sig. [AAA] avrebbe ricevuto un preventivo su iniziativa di un collega del ricorrente, Avv. [CCC], la cui audizione avrebbe dimostrato, per un verso, che lo stesso godeva di una certa autonomia operativa all'interno dello studio [RICORRENTE] e, per altro verso, la riconducibilità del suddetto preventivo proprio all'Avv. [CCC]. Il teste, infatti, non avrebbe dichiarato di aver agito, nel caso concreto, su sollecitazione dell'Avv. [RICORRENTE], limitandosi ad ammettere, in via generale di aver gestito le pratiche assegnate secondo le indicazioni del ricorrente.

Quanto al mancato consenso del cliente al trattenimento delle somme da parte dell'avvocato, il ricorrente sostiene che trattasi di requisito alternativo e non cumulativo rispetto agli altri indicati alle lettere b) e c) dell'art. 31, c. 3 NCDF. Nel caso di specie, secondo l'Avv. [RICORRENTE] ricorrerebbe la condizione di cui alla lettera b), a mente del quale l'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso *"quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita"*.

Inoltre, considerato che per la parcella di € 14.267,00 era ritenuta congrua dal CDD, il trattenimento della somma di € 4.787,05 non sarebbe illecito, siccome non sufficiente a raggiungere l'importo della parcella, anche tenuto conto degli acconti versati dal sig. [AAA].

Col secondo motivo di censura contestava l'affermazione di responsabilità per il capo C) del capo di incolpazione rilevando anche in questo caso il travisamento delle circostanze di fatto.

A detta del ricorrente, i documenti fiscali emessi nei confronti della controparte e che il dr. [AAA] chiedeva di avere in copia sarebbero estranei al mandato ricevuto, siccome riguardanti rapporti patrimoniali con le controparti e non con il cliente.

Infine, col suo terzo motivo, il ricorrente eccepisce l'erroneità della sanzione irrogata, siccome eccessiva, oltre che determinata senza tenere conto di specifiche attenuanti operanti nei suoi confronti, quali la relativa entità della somma trattenuta o l'assenza di precedenti disciplinari a carico dell'incolpato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno respinte, con le precisazioni che si illustreranno, le censure mosse coi primi due motivi di ricorso in punto di affermazione di responsabilità sui capi “B” e “C” dell’incolpazione, va accolto il terzo motivo -sull’entità della sanzione- nei termini che seguono.

Le prime due censure possono essere trattate congiuntamente, atteso che in entrambe il ricorrente ha eccepito l’erroneità della decisione in relazione ad un errato convincimento del giudice della deontologia, derivato dal travisamento dei fatti.

All’uopo, sembra opportuno ricordare che in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove disponibili ed utilizzabili, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali ed istruttorie del procedimento di cui sia data congrua motivazione non necessariamente su tutti i punti della vicenda in quanto è sufficiente che venga offerto un ragionamento in cui la conclusione sia giustificata, sul piano logico ed argomentativo, da premesse probatorie e normative rispetto a cui quella si ponga su di un piano di coerenza, congruità e consequenzialità.

Inoltre, laddove la motivazione della decisione dell’organo distrettuale possa presentare lacune ed aporie logiche, al Consiglio Nazionale Forense è dato di integrarne il percorso giustificativo sia con ulteriori argomenti logici o rappresentativi o con altri riferimenti alle risultanze istruttorie, sia emendando punti e passaggi della decisione impugnata sotto il profilo interpretativo, normativo o logico.

Fatta questa premessa va innanzitutto disattesa la doglianza in ordine alla non opponibilità all’incolpato del preventivo consegnato al cliente all’atto dell’assunzione dell’incarico.

Al riguardo la motivazione offerta dalla decisione impugnata è esauriente, logica e puntuale e va in toto condivisa. Infatti, essa ha valorizzato (cfr., pagina 11, parte centrale, della decisione) la dichiarazione dell’avv. [CCC], collaboratore o socio dello studio associato del ricorrente, che ha rappresentato di avere operato su indicazione del ricorrente specie quando ha avuto modo di rilasciare ai clienti preventivi dei compensi.

In proposito non risulta conducente quanto dedotto in ricorso (pag. 10) e che si risolve nel disquisire se, quanto al rilascio dei preventivi, il teste possa essersi riferito ad indicazioni di carattere generale ovvero a circostanze specifiche relative al mandato dell’esponente dr. [AAA]: infatti, ammesso che l’avv. [CCC] abbia redatto e consegnato quel preventivo sulla scorta di indicazioni solo “generali” impartite o concordate nell’ambito dello studio che abbia reso specifiche in relazione a quel singolo rapporto professionale, nulla potrebbe cambiare perché sarebbe comunque rimasto confermato che l’avv. [CCC] era legittimato a redigere e consegnare ai clienti preventivi sui compensi e, inoltre, che in materia gli erano state fornite

indicazioni su come redigerli alle quali, ammesso che ciò possa rilevare nei rapporti con i clienti, si è nel caso uniformato anche perché non è mai stato rilevato che non l'avrebbe fatto.

In ogni caso, nell'ambito di uno studio associato o in cui i titolari si avvalgano di collaboratori, deve necessariamente operare un generale principio di affidamento -di fondamentale rilievo per ogni iscritto alla professione forense- per cui l'eventuale discrasia tra le prassi o indicazioni operative dello studio ed il contenuto di un atto di uno dei soci o collaboratori che per conto dello studio abbiano agito mai può riverberare in danno del cliente e, comunque, di tale atto o attività, pur oltre la delega interna allo studio, il o i titolari devono comunque rispondere e, senz'altro, ad essi rimangono imputabili gli impegni economici in tal modo assunti col cliente.

Quindi il preventivo è perfettamente opponibile all'incolpato e, ciò, a prescindere dal fatto che egli ne sia stato o meno nell'effettiva conoscenza.

Solo per completezza va aggiunto che l'assunto per cui il ricorrente non abbia avuto contezza del preventivo è inverosimile, è tutt'altro che credibile, perché non è ipotizzabile che l'avv. [RICORRENTE] abbia per un verso avuto piena conoscenza del mandato professionale e dell'oggetto della causa, abbia svolto notevole attività difensiva, agito in giudizio ed invece, per altro verso, abbia ignorato un elemento tutt'altro che accessorio come appunto quello degli accordi economici contestuali a quel mandato professionale e di sicuro rilievo in tale ambito.

Senza poi dire che, ammesso e non concesso che l'incolpato all'atto dell'assunzione del mandato non abbia avuto contezza del preventivo prima consegnato dal suo collaboratore avv. [CCC], certamente l'ha avuta immediatamente dopo la contestazione da parte del cliente perché è impossibile pensare che non si sia subito confrontato con il collega e gli altri dello studio chiedendo notizie al riguardo. Orbene, pur dopo la contestazione del cliente, e quindi nella sicura consapevolezza dell'esistenza del preventivo, l'incolpato anziché prenderne atto ed adeguarvisi ha continuato a mettere in discussione la paternità e la validità di un tale atto pur sempre proveniente dal suo stesso studio e, in tal modo, non si è uniformato a quel principio di affidamento, che involge lealtà e correttezza specie nei rapporti coi clienti, di cui prima si è detto.

L'incolpato ha così violato l'art. 30 comma 2 CDF -pure contestato al capo "B"- in quanto ha trattenuto le somme così riscosse, e per conto della parte assistita, da controparte, non dandone adeguatamente conto al cliente ed in assenza del di lui consenso.

In tema rileva il fatto che l'incolpato si è rifiutato anche di consegnare le fatture emesse (peraltro impropriamente) nei confronti della controparte e, solo dopo contestazione, ha specificato gli importi riscossi da controparte.

Tale condotta, oltre a violare l'art. 27 CDF per come contestato al capo "c", integra la

violazione anche dell'art. 30 co. 2 perché attiene all'obbligo di fornire rendiconto, che rappresenta uno dei profili dell'obbligo di generale informazione, del denaro ricevuto per conto dell'assistito.

Risulta invece dubbia e problematica l'applicabilità al caso concreto dell'art. 31 comma 1 CDF la cui lettura, ovviamente, va sviluppata in funzione delle cause di esclusione della responsabilità -in quanto facultizzanti il trattenimento di somme e l'imputazione in conto compensi- previste dal terzo comma dello stesso art. 31 CDF.

Al riguardo va subito disattesa la tesi del ricorrente che fa leva sul consenso del cliente (art. 31 comma 3 lett. "a") perché il dr. [AAA] mai ha dichiarato di accettare l'imputazione a titolo di compensi delle somme corrisposte dalla controparte.

Del pari non può assestarsi il rilievo che, sulla scorta dell'inciso contenuto nel secondo comma dell'art. 31 (...*somme da chiunque ricevute a rimborso...*), prefigura la ricorrenza della meno grave ipotesi di illecito di cui al secondo comma dell'art. 31.

Il dato letterale indica senza ombra di dubbio che l'inciso in discorso si riferisca alle sole somme anticipate dall'avvocato, e quindi per il rimborso delle stesse, e non già ai compensi dovuti.

Più problematica, per come si anticipava, la riconducibilità della condotta in esame alla previsione di cui alla lettera "B" dell'art. 31 CDF che consente al difensore di trattenere, imputandole a compensi, le somme liquidate dal giudice e corrisposte dalla controparte soccombente.

Tale facoltà non è esperibile qualora l'avvocato abbia già ricevuto dal cliente le somme in discorso.

Tuttavia, nel caso che ci occupa, anche a voler dare rilievo al preventivo di cui sopra si è detto, si verifica che le somme liquidate dal Giudice, e corrisposte da controparte, sono significativamente maggiori di quelle indicate come compensi nel preventivo medesimo.

Il punto, allora, è quello di stabilire se all'avvocato sia fatto divieto di trattenere le somme corrisposte dalla controparte soccombente e liquidate dal Giudice quando il cliente gli abbia versato solo parte di tali importi o quando, ancora, il preventivo a suo tempo consegnato abbia indicato delle somme inferiori a quelle che il Giudice ha poi liquidato e la controparte corrisposto.

Risulta peraltro dubbio, almeno nel caso, che il preventivo abbia espressamente previsto l'ipotesi di una condanna giudiziale di controparte alla corresponsione delle spese in misura superiore all'importo in origine previsto, stabilendo che anche le maggiori somme versate dalla controparte debbano esserle per intero rimesse.

Infatti, in difetto di una espressa ed univoca previsione (sulla cui legittimità ci sarebbe peraltro da dire), la norma in discorso non può essere interpretata nel senso di inibire all'avvocato di trattenere quantomeno la differenza in positivo delle somme liquidate dal

giudice e corrisposte dalla controparte soccombente perché, in tal caso, si perverrebbe all'assurdo di avvantaggiare il cliente, per certi aspetti *sine titolo* e comunque irragionevolmente, dell'importo ulteriore rispetto a quanto indicato nel preventivo.

Trattasi di conseguenza paradossale perché la parte non può avvantaggiarsi di quanto la sua controparte abbia effettivamente corrisposto a titolo di spese legali liquidate dal giudice stante che si tratta di importi che rappresentano il compenso dell'attività di difesa e non possono spettare a soggetti diversi dal difensore.

In tali casi il preventivo determina che il cliente non debba considerarsi onerato oltre l'importo previsto per il caso in cui la somma non venga corrisposta dalla controparte, ma non certo quando tale corresponsione sia avvenuta.

Da ciò discende che la condotta dell'incolpato non è con certezza riconducibile alla previsione del comma 1 dell'art. 31 CDF essendo, almeno, dubbio che possa o meno farsi ricorso alla facoltà di trattenimento prevista dalla lettera "b" del comma 3 dell'art. 31 almeno per una parte (peraltro significativa) delle somme in contestazione.

Ricordando che anche in tema di responsabilità disciplinare deve ritenersi applicabile il principio del favor rei nel caso in cui sia dubbia la ricorrenza di una causa di esclusione della responsabilità, e quindi della sanzionabilità, come appunto è quella in commento di cui alla lettera "b" dell'art. 31, ne deriva che va confermata l'affermazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione al capo "b" dell'incolpazione ma limitatamente all'illecito, ivi pure contestato, di cui all'art. 30 comma 2 del CDF.

Il trattamento sanzionatorio va quindi rivisto stante che per tale norma è prevista la sanzione della sospensione sino ad un anno e non già quella, come per il comma 1 dell'art. 31, da uno a tre anni.

Ciò stante, in considerazione della riconducibilità della condotta nell'alveo della minore gravità ai sensi del comma 3 dell'art. 22 CDF per tutte le ragioni già valorizzate dal CDD del Veneto e che quivi si condividono e si richiamano, si ritiene di applicare, secondo una valutazione complessiva ed unitaria anche per l'ulteriore violazione dell'art. 27 CDF di cui al capo "C" (contestazione rispetto a cui si condividono le osservazioni esposte nella decisione impugnata a supporto dell'affermazione di responsabilità, perché non può dubitarsi del fatto che la soccombenza alle spese di controparte ed il relativo pagamento al pari del suo trattamento fiscale concerna l'oggetto dell'incarico ed il suo adempimento), la sanzione della censura che corrisponde a quella attenuata che la lettera "b" del comma 3 dell'art. "" CDF prevede nei casi di minore gravità delle violazioni di norme deontologiche per cui sia prevista la sospensione sino ad un anno.

Le precedenti considerazioni rispondono anche alla censura mossa col terzo motivo di ricorso che, in tal modo, trova sostanziale accoglimento stante che la irrogata censura corrisponde alla sanzione attenuata per l'ipotesi di illecito di cui all'art. 30 comma 2 CDF.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie in parte il ricorso e, ferma la responsabilità disciplinare per i capi “b” e “c” dell’incolpazione, considerato il primo riconducibile alla sola ipotesi di cui all’art. 30 comma 2 CDF e ritenuta l’applicabilità dell’art. 22 comma 3 lettera “b” CDF, applica all’avv. [RICORRENTE] del foro di Roma la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 18 aprile 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all’originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà